

Riservato all'Ufficio Proponente

prot. n. **74670**

del 13/03/2020

Richiesta pubblicazione Albo
Pretorio on-line

Prot. n. 3609 del 13/03/2020



CITTÀ DI MESSINA
Gabinetto del Sindaco

Spazio per la registrazione

Ordinanza n. **61**

del 13/03/2020

OGGETTO: Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 misure definitive per contrastare la diffusione del virus covid-19 nel territorio del Comune di Messina in attuazione ed integrazione del DPCM del 11 marzo 2020. Revoca ordinanza sindacale n. 60 del 11 marzo 2020;

IL SINDACO

Premesso che

con ordinanze sindacali n. 48 del 27 febbraio 2020 e n. 49 del 28 febbraio 2020 si è proceduto alla chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado per l'effettuazione di una complessiva azione di sanificazione;

con DPCM dell'8 marzo 2020, art. 1 sono state adottate le *“Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);

f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita';

h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche' delle attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

i) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalita' telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalita' a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);

n) sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;

o) sono consentite le attivita' commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle

caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Rilevato che a seguito dell'annuncio dell' emanando DPCM dell'8 marzo 2020 si è registrato un massiccio spostamento di soggetti dal Nord al Sud Italia e che di conseguenza a Messina i casi di infezione di COVID-19 sono in crescente evoluzione.

Preso atto che con successivo DPCM del 9 marzo 2020 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale in considerazione dell' evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.

2. Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

Art. 2

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.

Che l'Organizzazione Mondiale della Sanità con comunicato dell'11 marzo 2020, ha dichiarato "pandemia" l'emergenza Coronavirus che si è diffusa in 90 Paesi, con un bilancio, alla data del comunicato, di 119.711 contagiati e 4.350 morti.

Considerato che con Ordinanza Sindacale n. 60 del 11 marzo 2020, a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020, è stato disposto il generale divieto di circolazione delle persone in ambito urbano ed extra urbano se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute disponendo inoltre il divieto di qualunque forma aggregativa, la sospensione di tutte le attività culturali sportive e ricreative e la generale chiusura di tutte le attività economiche e non economiche ad eccezione di quelle inerenti la produzione e vendita di beni e servizi di prima necessità. Tale ordinanza sindacale ha tenuto conto di quanto previsto dall'art. 35 del D.L. del 2 marzo 2020 n. 9 a norma del quale "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-10 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le disposizioni statali". L'entrata in vigore della predetta ordinanza sindacale era espressamente prevista per le ore 21:00 del 13 marzo 2020.

Considerato ancora che il Governo alle ore 22:00 circa del 11 marzo 2020 rendeva noto di avere emesso un nuovo DPCM, allorquando l'O.S. n. 60/2020 era già stata illustrata e pubblicata qualche ora prima, con il quale venivano disposte nuove misure *urgenti* per il contenimento del contagio enfaticamente sbandierato come una sorta di vero e proprio “coprifuoco”. In particolare, il Governo, con il DPCM 11 marzo 2020 art. 1 n. 1 ha decretato la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, confermando la deroga di tale sospensione per le attività di vendita di generi alimentari ma aggiungendo l'esclusione della sospensione per le attività di vendita di “*beni di prima necessità*” come elencate nell'Allegato 1 e che pedissequamente si trascrivono:

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Vista la nota del 12 marzo 2020, pervenuta al protocollo del Comune di Messina in pari data (verso le 17:00) con la quale il Prefetto di Messina ha rilevato che alcune disposizioni dell'Ordinanza Sindacale n. 60 dell'11/03/2020 pubblicata alle ore 22:00 circa, ai sensi dell'art. 35 D.L. 9/2020, sarebbero inefficaci in quanto in contrasto con le disposizioni di cui al DPCM dell' 11 marzo 2020 entrato in vigore alle ore 23:00 circa, come di seguito si trascrive:

“Con riferimento all'ordinanza sindacale n.60 dell'11 marzo scorso, si evidenzia come la stessa contenga misure da ritenersi in contrasto con i provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 adottate a livello statale, in particolare, da ultimo, con il DPCM 11 marzo 2020 (G.U. n.64 del 11.03.2020). Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla

disposto dell'articolo 35 D.L. 2 marzo 2020, n.9, il quale prevede che a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza in parola, “non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali” In relazione a quanto sopra, pertanto, i provvedimenti contenuti nella citata ordinanza n.60, in contrasto con le previsioni governative, sono da considerarsi, ai sensi della citata disposizione normativa, privi di ogni effetto. Il provvedimento ordinatorio adottato dalla S.V., infatti, non trova fondamento e presupposto in una situazione di accertata, specifica gravità medico - sanitaria relativa quest'ambito comunale e i precetti più restrittivi ivi previsti pregiudicherebbero lo svolgimento di attività che, nell'ambito del citato DPCM 11 marzo 2020, sono state ritenute funzionali allo svolgimento di servizi essenziali”.

Vista ancora la nota con la quale il Sindaco di Messina, in pari data del 12 marzo 2020 (alle ore 19:30 circa), rispondeva ai rilievi del Prefetto e formulava osservazioni e richieste di chiarimenti per le incongruenze riscontrate che in parte si riportano testualmente:

“Come già esposto nella parte motiva della O.S. n. 60/2020, si è ritenuto di adottare il detto provvedimento per dare attuazione alle precedenti disposizioni statali, munendole di quella efficacia ordinatoria e di quella valenza sanzionatoria di cui le disposizioni del DPCM 8 marzo 2020 risultavano evidentemente prive, non potendosi certamente attribuire l'efficacia di un ordine ad una disposizione che si limita ad invitare, raccomandare e/o sconsigliare di adottare o non adottare una determinata condotta (sia essa quella di spostarsi sul territorio, restare in casa, non allontanarsi da casa se si ha un rialzo di temperatura oltre i 37,5°). A ben vedere, neanche l'ultimo DPCM introduce alcun espresso divieto di circolare sul territorio, rendendo di fatto inapplicabile anche la prevista denuncia ex art. 650 c.p. di eventuali trasgressori, non potendosi ravvisare un ordine di non circolazione o un dovere di restare in casa. Pertanto, innanzi ad una estensione del contagio da COVID 19 che non sembra avere altre soluzioni se non quella di limitare la circolazione degli individui, che di tale contagio sono causa e mezzo stesso di diffusione, si è ritenuto di introdurre un espresso DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE SE NON PER I MOTIVI PREVISTI DAL DPCM DEL 8 MARZO e di dettagliare una serie di attività per le quali sospendere l'esercizio fino alla data del 3/04/2020, data indicata nello stesso DPCM del 9 marzo 2020. Orbene, l'esame delle disposizioni dettate con l'ultimo DPCM 11 marzo 2020 rivelano una evidente incongruenza tra le finalità dichiarate dal Governo ed i mezzi con i quali si ritiene di potere effettivamente raggiungere le predette finalità. Difatti, se da un lato il Governo ha giustificato e motivato l'emissione dell'ultimo decreto con la necessità di disporre in via di urgenza nuove misure per il contenimento del contagio, dall'altro non può non osservarsi che le predette misure risultano incongruenti ed affette da una palese illogicità. Come può agevolmente notarsi, nel suddetto elenco compaiono gli esercizi di vendita di beni di elettronica, le profumerie, le ferramenta, gli esercizi che vendono articoli di illuminazione, le ferramenta, gli esercizi che vendono vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, quelli che vendono prodotti per lucidatura, vernici, i negozi di ottica e fotografia, la vendita al dettaglio di piccoli animali domestici – solo per citare alcune delle categorie elencate – che francamente non si riesce davvero ad immaginare di definire come “beni di prima necessità”. Il Governo ha voluto giustificare la deroga al divieto generale di chiusura degli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio di generi non alimentari (elencati nell'art. 1) con la motivazione che si è voluto garantire lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, per cui si sarebbe reputato opportuno e necessario garantire l'operatività di tutti quegli esercizi di vendita al dettaglio degli articoli che in qualche modo concorrerebbero a garantire il mantenimento del predetto servizio essenziale. Tale

ragionamento può certamente valere con la decisione di mantenere aperti i distributori di carburante per rifornire i mezzi di trasporto o anche le automobili dei cittadini che hanno bisogno di spostarsi per motivi di lavoro, di necessità o di salute, ma francamente riesce difficile comprendere in quale modo l'apertura del negozio per la vendita al dettaglio di animali di piccola taglia o la profumeria possa contribuire al mantenimento dei servizi essenziali. Analoga considerazione vale anche con riferimento al generalizzato divieto di esercizio delle attività di ristorazione confermata dal Governo con il DPCM 11 marzo 2020, che tuttavia subisce una consistente serie di deroghe. Difatti, se da un lato viene confermato il divieto di ristorazione senza più alcuna fascia oraria, è prevista l'esclusione di tale sospensione per le mense e per il catering continuativo (purché venga mantenuta la distanza di sicurezza). Si osserva, ancora, che il Governo ha escluso dalla disposizione della sospensione gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. A questo punto viene da chiedersi a carico di chi operi effettivamente la disposta sospensione delle attività di ristorazione ma soprattutto è necessario chiedersi a quale scopo sia stata disposta ed attuata atteso che, dalla prima lettura del testo, risulta evidente che a restare chiuse saranno solo quelle attività di bar, gelateria, pasticceria e ristorazione che hanno sempre esercitato la propria attività con il rapporto diretto con la clientela.

Difatti, anche il riferimento alla ristorazione con consegna a domicilio non costituisce uno strumento per consentire di lavorare a tutti, atteso che detta modalità di esercizio dell'attività può essere esercitata solo da quelle attività che, al momento del rilascio della licenza, hanno indicato espressamente previsto, tra le modalità di svolgimento dell'attività, anche il catering e consegna a domicilio, approntando e garantendo le misure di sicurezza ed igienico sanitarie, ossia proprio quelle stesse misure cui il DPCM 11 marzo 2020 fa un generico, e probabilmente inosservato, riferimento, inducendo gli esercenti a credere che basterà organizzarsi con un fattorino per continuare a svolgere l'attività, laddove non è così. In conclusione, quindi, dopo il DPCM 11 marzo 2020 le uniche attività che saranno sospese saranno i bar a conduzione familiare, le piccole pasticcerie, la ristorazione a conduzione familiare... mentre continueranno ad operare le grandi catene della ristorazione. E questo risulta iniquo ed illogico per due motivi: il primo, è che in tal modo si è creata una sperequazione in danno dei soggetti più deboli, impossibilitati ancora di più a competere con le grosse catene industriali. La seconda e non meno grave illogicità del provvedimento deriva dalla palese iniquità dello stesso provvedimento: se l'obiettivo è quello di contenere il contagio, avrebbe avuto più senso consentire le piccole attività, magari limitandole ad una fascia orario di attività, piuttosto che consentire una generale ed illimitata operatività per le grandi catene, per il cui funzionamento è necessario lo spostamento di molte più persone che dunque continueranno a circolare divenendo potenziali veicoli di contagio per se stessi e per l'intera collettività. Non sfuggirà certamente a S.E. tale contraddittorietà nelle disposizioni statali, che non tutelano la salute pubblica e non pongono alcun rimedio utile al contenimento del contagio, mentre sembrano essere ispirate ad una mera logica di tutela di forti poteri economici. L'esame del DPCM 11 marzo 2020 contiene una ulteriore sorpresa, laddove viene disposta la sospensione delle attività che forniscono servizi alla persona, con espresso richiamo alle attività dei parrucchieri, barbieri ed estetisti, mentre l'Allegato 2 espressamente prevede che possano proseguire le attività delle lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia, delle lavanderie industriali, delle altre lavanderie e tintorie e dei servizi di pompe funebri e attività connesse. Anche in questo caso, pur comprendendo l'esenzione dal divieto per le imprese di pompe funebri, sfugge la logica per la quale secondo il Governo il barbiere, il parrucchiere e l'estetista debbano fermarsi mentre la lavanderia semplice, la lavanderia con pulitura di pellicce e la tintoria invece possano proseguire. In definitiva, Eccellenza, con l'ultimo DPCM 11 marzo 2020 chiudono solo i bar, le pasticcerie, le gelaterie, le attività di ristorazione che non hanno la licenza per il servizio a domicilio, i barbieri, i parrucchieri e gli estetisti. E, ancora, chiudono pure i mercati non alimentari che, secondo le disposizioni del DPCM 8 marzo 2020, invece avevano ancora facoltà di

operare, gli esercizi di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento e per la persona e altre residuali categorie di vendita al dettaglio che ben poca incidenza possono avere sulla quantità di persone che si spostano. Per tutto quanto sopra esposto, dunque, si ritiene doveroso confermare che l'O.S. n. 60/2020 è stata emanata con il solo ed unico scopo di fornire ai cittadini delle chiare disposizioni finalizzate unicamente al contenimento del contagio, e non già certamente ad intaccare le loro libertà fondamentali e, ancora meno, finalizzate alla volontà di mettere in difficoltà le attività commerciali, molte delle quali, anzi, con grande senso di responsabilità, avevano già deciso spontaneamente di sospendere l'attività per contribuire fattivamente alla tutela della pubblica salute. Infine, è doveroso evidenziare che il DPCM 11 marzo 2020, nel dichiarare inefficaci, ove incompatibili, le disposizioni dei precedenti DPCM dell'8 marzo e del 9 marzo 2020, costringe il cittadino ad uno slalom interpretativo che francamente riteniamo difficilmente censurabile ove dovesse incorrere in una qualche violazione, attesa la assoluta mancanza di coerenza e di logicità delle disposizioni che, ove non bastasse, si susseguono, sostituendosi le une alle altre, a distanza di poco più di 24 ore tra un decreto e l'altro. Infine, si chiede alla S.E. anche di esprimersi in merito alla reviviscenza della apertura degli esercizi commerciali e delle strutture di media e grande distribuzione che, con il DPCM 8 marzo 2020 sarebbero stati chiusi nei giorni festivi e prefestivi e che, con le ultime disposizioni, potranno restare aperti anche se si trovano all'interno di centri commerciali. Anche in tal caso, sfugge la logica per la quale si consente l'apertura di grandi strutture, che richiamano una consistente clientela, e resta priva di risposta l'unica e vera richiesta, che è quella di garantire alla collettività l'attuazione di serie e concrete misure di contenimento del contagio, limitando e scoraggiando la circolazione delle persone. Confidando nella Sua medesima solerzia e celerità, riscontrata nella azione di contrasto all'O.S. n. 60 dell'11 marzo 2020, attendo un doveroso e formale chiarimento sulle osservazioni alle disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 come sopra esposte al fine di valutare l'eventuale revoca della contestata ordinanza sindacale e per completare l'azione di sensibilizzazione e divulgazione che il sottoscritto per dovere di trasparenza ha sempre garantito nel rapporto con la comunità”.

Rilevato infine che nella mattina del 12 marzo 2020, il Prefetto di Messina ha ribadito telefonicamente al Sindaco di Messina l'imminente invio della predetta nota sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero della Salute con una dettagliata relazione di accompagnamento affinché si esprimano sui quesiti ed osservazioni formulate sull'asserita inefficacia di una parte dell'ordinanza sindacale n. 60/2020 e sulle incongruenze dei DPCM denunciate dallo stesso Sindaco di Messina.

Preso atto dell'evoluzione del contagio secondo l'odierno bollettino diffuso dalla Protezione Civile ha subito un incremento sull'intero territorio nazionale ivi inclusa la Sicilia e la città di Messina.

Che il sistema sanitario siciliano, ed in particolare quello messinese, non sarebbe strutturalmente in grado di far fronte a situazioni simili a quelle già registrate nei territori del Nord Italia già delimitati con la zona rossa, per come confermato nella video conferenza che si è tenuta alla presenza del Presidente della Regione Siciliana e dei Sindaci delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi;

Della necessità ed urgenza di limitare nel territorio urbano il diffondersi del virus mediante una complessiva e stringente azione di limitazione della circolazione degli individui per il tempo necessario strettamente ad evitare la trasmissione dell'infezione in un contesto territoriale in cui le strutture sanitarie non sarebbero non in grado di riservare accurate ed appropriate cure nei confronti di un numero rilevante di soggetti infettati;

Che a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020, sono state accertate dalla Polizia Municipale numerose violazioni delle disposizioni con riferimento alla mancata chiusura delle attività di bar dopo le ore 18,00 ed una generale inosservanza dell'invito ad astenersi dal circolare sia verso l'esterno che all'interno del territorio comunale, non avendo la cittadinanza colto

l'importanza delle disposizioni governative volte a contenere la circolazione delle persone fisiche nell'ottica del contrasto al contagio del COVID 19 anche a causa della carenza del carattere dispositivo e ordinatorio delle stesse.

Che l'art. 35 del decreto - legge 2 marzo 2020 n.9 "misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19 (gu serie generale n.53 del 02.03.2020) dispone espressamente *"a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica covid-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali."*

Ritenuto che le misure disposte dal Governo con i DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020 debbano essere dotati di un provvedimento di attuazione con efficacia dispositiva e sanzionatoria diretta nei confronti di quanti vivono e lavorano all'interno del territorio del Comune di Messina al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19 rafforzando nel territorio comunale le misure già disposte dal Governo tenuto conto delle peculiarità del contesto urbano di Messina.

Ai sensi dell'art. 35 D.L. 2 marzo 2020 n. 9 resta salvo il potere per il Sindaco di adottare ordinanze dirette a fronteggiare l'emergenza sanitaria da contagio del COVID-19 ampliandone le previsioni a condizione che le stesse non rendano inefficaci le stringenti disposizioni statali già in vigore.

Vista la L.R. 22 dicembre 1999 n. 28;

Visto il DPCM 8 marzo 2020 art. 1 e ss.;

Visto il DPCM 9 marzo 2020 art. 1 e ss.,

Visto il DPCM del 11 marzo 2020 art. 1 e ss.,

Visto l'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"*.

REVOCA

L' Ordinanza Sindacale n. 60 del 11 marzo 2020 con oggetto "Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus covid-19 nel territorio del Comune di Messina".

ORDINA

Per tutta la durata di efficacia del DPCM 11 marzo 2020, e dunque fino al 25 marzo 2020, salvo eventuali proroghe e/o revoche che venissero disposte con provvedimenti statali,

- 1) A chiunque si sposti in ambito urbano ed extra urbano di avere con sé ed esibire a richiesta delle Forze dell'Ordine l'autocertificazione secondo il modello messo a disposizione dal Ministero degli Interni, ove dichiarare il motivo del suo spostamento, consapevole delle responsabilità cui va incontro chi rende dichiarazioni false e mendaci.
- 2) La limitazione dell'attività di tutti gli uffici comunali e la collocazione in ferie d'ufficio di tutto il personale cui sono affidati compiti non connessi allo svolgimento dei servizi essenziali e attivazione della modalità di lavoro agile (smart working) per i dipendenti i cui compiti consentono tale modalità di prestazione lavorativa;
- 3) A conferma di quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020, **la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1**, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. **La chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.** La sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. **Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.** Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. **La sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020.**
- 4) A tutte le attività come elencate nell'Allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, con esclusione delle rivendite di giornali e riviste, dei concessionari dei Monopoli di Stato e dei distributori di carburanti, delle attività ricettive e di tutte quelle non espressamente oggetto delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020 e DPCM 11 marzo 2020, di attenersi ed uniformarsi agli orari di apertura e chiusura come di seguito si specificano:
 - Ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, punti vendita di generi alimentari, titolari delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante sul suolo pubblico, itinerante e a posto fisso, e su area pubblica, apertura alle ore 7:00 e chiusura alle ore 18:00;
 - Attività non alimentari, con espressa esclusione delle attività disciplinate dal Regolamenti sovracomunali quali sono le grandi strutture di vendita, apertura alle ore 8:00 e chiusura alle ore 14:00;
 - Tutte le attività che garantiscono un servizio di pronto intervento, non derogabile e che contribuisce al mantenimento dei servizi essenziali, sono tenute a garantire la reperibilità dandone comunicazione all'utenza mediante avviso da affiggere all'ingresso dell'attività e/o attraverso la comunicazione dei social media.
 - Il servizio di consegna a domicilio, che deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente tanto per il confezionamento che per il trasporto, deve cessare entro le ore 22:00; i soggetti impegnati nel detto servizio devono essere dotati dal datore di lavoro di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale atti a mitigare al massimo i rischi di eventuale contagio da COVID 19.

- Tutte le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate con il S.S.N. siano limitate alle attività classificate come Urgenti (U) e Brevi (B), nonché a quelle per i pazienti oncologici e comunque indifferibili, conformemente alle prescrizioni dettate dall'Assessorato Regionale della Salute con Circolare prot. n. 14268 dell'11/3/2020, fatte salve eventuali modifiche.
 - Sono espressamente esclusi dalle disposizioni della presente ordinanza i mezzi adibiti al trasporto pubblico su piazza e quelli utilizzati per il soccorso e per l'emergenza.
- 5) A tutte le attività, senza esclusione alcuna ivi comprese le attività ricettive, di eseguire gli interventi di igienizzazione giornaliera dei locali preposti alla vendita ed alle attività complementari, e ad eseguire gli interventi di sanificazione almeno a giorni alterni. Sarà cura del titolare dell'attività mantenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli interventi di igienizzazione e sanificazione da esibire a prima richiesta alle forze dell'ordine.
 - 6) La chiusura di tutte le Ville Comunali e di tutti gli impianti sportivi pubblici e privati, con assoluto divieto di accesso.
 - 7) Ad AMAM SpA di procedere, fermo restando l'iter amministrativo da definire in merito ai crediti pregressi, alla rimozione temporanea dei sistemi di riduzione e/o interruzione sulle portate idriche delle utenze morose secondo ordine di priorità dettato da criticità e necessità di fornitura del servizio.
 - 8) Alle Società Partecipate e Aziende Speciali del Comune di Messina di sospendere l'attività di tutti gli uffici disponendo le ferie d'ufficio per tutto il personale non necessario a garantire l'effettuazione dei servizi essenziali, attivando tutte le procedure relativi allo smart working ove possibile, e rimodulando il servizio esterno, riducendo la prestazione in modo proporzionale alla prevedibile riduzione del numero dell'utenza per effetto dell'ottemperanza delle disposizioni della presente ordinanza.
 - 9) Al Dipartimento Servizi Ambientali ed alla Messina Servizi Bene Comune Spa di disporre un servizio di sanificazione delle reti stradali, pubbliche vie, piazze, da eseguire con cadenza periodica per almeno tre volte, sull'intero territorio comunale.
 - 10) Alle Società Partecipate e le Aziende Speciali di trasmettere entro le ore 18,00 del 16 marzo 2020 al Segretario Generale del Comune di Messina i provvedimenti che sono stati assunti in ossequio della presente ordinanza.
 - 11) Alla Social City di assicurare lo svolgimento dei servizi di assistenza essenziali, senza interruzione alcuna a favore dell'utenza debole.

INVITA

- Ad evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio del Comune di Messina, nonché all'interno del territorio del Comune di Messina che non sia motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Tutte le Amministrazioni Pubbliche ricadenti nel territorio comunale ad emettere i provvedimenti volti ad agevolare la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie per il personale non necessario a garantire l'effettuazione dei servizi essenziali e l'attivazione della modalità di lavoro agile (smart working) per i dipendenti i cui compiti consentono tale modalità di prestazione lavorativa.
- Tutti i datori di lavoro a favorire un piano di ferie per rimodulare la presenza del personale dipendente nei luoghi di lavoro, favorendo lo smart working e predisponendo e garantendo

tutti i Dispositivi di protezione Individuale necessari alla sicurezza, con particolare riferimento a tutti coloro che svolgono attività a diretto contatto con il pubblico.

- Le strutture di grande distribuzione ed i centri commerciali ad uniformarsi agli orari sopra indicati per le altre attività di tipo alimentare.
- Tutte le agenzie e gli esercenti i servizi di trasporto e corrieri che operano nell'ambito della piccola distribuzione e consegna merci che sono attivi territorio comunale ad osservare gli orari sopra indicati per le attività alimentari.
- Le attività produttive e gli studi professionali ad attenersi alle disposizioni di cui al DPCM 11 marzo art 1 n. 7 e ad osservare gli orari sopra indicati per le attività alimentari.
- I servizi finanziari, bancari, assicurativi e postali a rimodulare il servizio destinato alla fruizione pubblica, favorendo quanto più possibile lo smart working e predisponendo e garantendo tutti i Dispositivi di Protezione Individuale necessari alla sicurezza, con particolare riferimento a tutti coloro che svolgono attività a diretto contatto con il pubblico.

DISPONE

Che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto della presente ordinanza;

Che il Segretario Comunale e Direttore Generale impartisca le disposizioni per l'attivazione degli istituti contrattuali delle ferie e della realizzazione dello smart working.

Che le Società Partecipate adottino ogni provvedimento necessario alla ottemperanza della presente Ordinanza, disponendo di conseguenza in conformità a quanto ordinato al punto n. 10.

L'invio di copia della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, alla Polizia Metropolitana, alle Forze di Polizia operanti sul territorio.

AVVERTE

Che per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020, come richiamate dal DPCM del 9 marzo 2020, e del DPCM 11 marzo 2020.

Che le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con l'applicazione della Sanzione Amministrativa Pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, oltre la sospensione dell'attività per il periodo di durata della presente ordinanza nel rispetto della vigente normativa di settore.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 21,00 del 14/03/2020, avrà durata fino al 25 marzo 2020 salvo ulteriori disposizioni.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e sul sito del Comune di Messina, sezione Amministrazione Trasparente.

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Presidenza della Regione Siciliana
- S.E. Prefetto di Messina
- Sig. Questore di Messina

- Comandante Provinciale dei Carabinieri
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
- Comandante dei VV.FF. di Messina
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
- Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto
- Polizia Municipale di Messina
- Polizia Metropolitana

IL SINDACO
(*On. Cateno De Luca*)

